

Raccomandazione 164

RACCOMANDAZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI¹

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 3 giugno 1981 per la sua sessantasettesima sessione;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente di lavoro, questione che costituisce il sesto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una raccomandazione allegata alla Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981,

adotta, oggi ventidue giugno millenovecentoottantuno, la raccomandazione seguente, che verrà denominata Raccomandazione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981.

I. AMBITO E DEFINIZIONI

1. (1) In tutta la misura del possibile, le disposizioni della Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981 (in seguito la Convenzione) e quelle della presente Raccomandazione si dovrebbero applicare a tutte le branche di attività economica ed a tutte le categorie di lavoratori.

(2) Le misure necessarie e praticamente realizzabili dovrebbero essere previste per assicurare ai lavoratori indipendenti una protezione analoga a quella stabilita nella Convenzione e nella presente Raccomandazione.

2. Ai fini della presente Raccomandazione:

- a) l'espressione «branche di attività economica» copre tutte le branche nelle quali i lavoratori sono impiegati, ivi compreso la funzione pubblica;
- b) il termine «lavoratori» significa tutte le persone impiegate, ivi compreso gli impiegati pubblici;
- c) l'espressione «luogo di lavoro» significa ogni posto nel quale i lavoratori si devono trovare o si devono recare a causa del proprio lavoro e che sono collocati sotto il controllo diretto o indiretto del datore di lavoro;
- d) il termine «requisiti» significa ogni disposizione alla quale la o le autorità competenti hanno conferito forza di legge;
- e) il termine «salute», in relazione al lavoro, non significa soltanto l'assenza di malattia o di infermità; il termine include anche gli elementi fisici e mentali che influiscono sulla salute e che sono direttamente legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

II. AMBITI TECNICI DI AZIONE

3. In applicazione della politica menzionata all'articolo 4 della Convenzione, e tenuto conto della diversità delle branche di attività economica e dei tipi di lavoro, come pure del principio che consiste nel dare priorità alla soppressione dei rischi alla fonte, andrebbero prese misure adeguate, in particolare negli ambiti seguenti:

¹ Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di Roma.

- a) la progettazione, la collocazione, le caratteristiche di costruzione, l'installazione, la manutenzione, la riparazione, la trasformazione dei luoghi di lavoro, dei loro mezzi di accesso e delle loro uscite;
- b) l'illuminazione, la ventilazione, la sistemazione e la pulizia dei luoghi di lavoro;
- c) la temperatura, l'umidità e il movimento dell'aria sui luoghi di lavoro;
- d) la progettazione, la costruzione, l'utilizzo, la manutenzione, il collaudo e l'ispezione dei macchinari e delle attrezzature che possono presentare rischi, come pure, se necessario, la loro approvazione e il loro trasferimento;
- e) la prevenzione di ogni stress — fisico o mentale — nocivo per la salute dovuto alle condizioni di lavoro;
- f) la movimentazione, l'accatastamento e lo stoccaggio dei carichi e dei materiali, a mano o con mezzi meccanici;
- g) l'utilizzo dell'elettricità;
- h) la fabbricazione, l'imballaggio, l'etichettatura, il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo di sostanze o di agenti pericolosi, lo smaltimento dei materiali di scarto e dei residui come pure, se necessario, la sostituzione di queste sostanze e di questi agenti con sostanze o agenti innocui o meno pericolosi;
- i) la protezione contro le radiazioni;
- j) la prevenzione dei rischi professionali dovuti al rumore e alle vibrazioni, la loro limitazione e la protezione dei lavoratori contro questi rischi;
- k) il controllo dell'atmosfera e degli altri fattori ambientali nei luoghi di lavoro;
- l) la prevenzione e la limitazione dei rischi dovuti ad ampie oscillazioni barometriche;
- m) la prevenzione degli incendi e delle esplosioni, e le misure da prendere in caso di incendio o di esplosione;
- n) la progettazione, la fabbricazione, la fornitura, l'utilizzo, la manutenzione ed il collaudo dei dispositivi di protezione individuale e degli indumenti di protezione;
- o) gli impianti sanitari, i bagni, gli spogliatoi, la fornitura di acqua potabile ed ogni altro impianto analogo che sia collegato alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;
- p) le cure di emergenza;
- q) la definizione di piani di emergenza;
- r) il controllo della salute dei lavoratori.

III. AZIONE A LIVELLO NAZIONALE

4. Per dare effetto alla politica di cui all'articolo 4 della Convenzione, la o le autorità competenti, tenuto conto degli ambiti tecnici di azione specificati al paragrafo 3 qui sopra, dovrebbero:

- a) emanare o approvare regolamentazioni, raccolte di direttive pratiche o altre disposizioni adeguate sulla salute, la sicurezza dei lavoratori e l'ambiente di lavoro, tenendo conto dei collegamenti esistenti tra salute e sicurezza da una parte, e ore di lavoro e pianificazione delle pause dall'altra;

- b) rivedere di tanto in tanto le disposizioni legislative relative alla salute, alla sicurezza dei lavoratori e all'ambiente di lavoro, come pure le disposizioni emanate o approvate ai sensi del comma a) qui sopra, alla luce dell'esperienza e dei progressi della scienza e della tecnologia;
- c) intraprendere o promuovere gli studi e le ricerche per identificare i rischi e individuare i mezzi efficaci per ovviarli;
- d) fornire ai datori di lavoro ed ai lavoratori, in forma adeguata, le informazioni ed i consigli di cui possono aver bisogno, e promuovere o favorire la cooperazione tra i datori di lavoro ed i lavoratori come pure tra le loro organizzazioni per eliminare i rischi o ridurli nella misura in cui ciò sia praticamente realizzabile; ed assicurare, se necessario, un programma speciale di formazione per i lavoratori migranti nella lingua materna;
- e) prevedere misure specifiche per prevenire le catastrofi, per coordinare e rendere coerenti le azioni da intraprendere a diversi livelli e, in particolare, nelle zone industriali nelle quali siano concentrate imprese ad elevato rischio potenziale per i lavoratori e per la popolazione circostante;
- f) assicurare un buon collegamento con il Sistema internazionale di allarme per la salute e la sicurezza dei lavoratori stabilito nel quadro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro;
- g) prevedere misure adeguate per i lavoratori disabili.

5. Il sistema di ispezione previsto all'articolo 9, paragrafo 1, della Convenzione dovrebbe ispirarsi alle disposizioni della Convenzione sull'ispezione del lavoro del 1947, e della Convenzione sull'ispezione del lavoro (agricoltura) del 1969, senza pregiudicare gli obblighi assunti nei confronti di queste due convenzioni dagli Stati Membri che le hanno ratificate.

6. Qualora adeguato, la o le autorità competenti, in consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, dovrebbero promuovere, nell'ambito delle condizioni di lavoro, misure conformi alla politica di cui all'articolo 4 della Convenzione.

7. L'obiettivo principale delle disposizioni di cui all'articolo 15 della Convenzione dovrebbero essere di:

- a) assicurare l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 7 della Convenzione;
- b) coordinare l'esercizio delle funzioni che spettano alla o alle autorità competenti nei termini delle disposizioni dell'articolo 11 della Convenzione e del paragrafo 4 qui sopra;
- c) coordinare, su scala nazionale, regionale o locale, le attività in materia di sicurezza, di salute dei lavoratori e di ambiente di lavoro, avviate dalle autorità pubbliche, dai datori di lavoro e dalle organizzazioni dei datori di lavoro, dalle organizzazioni e dai rappresentanti dei lavoratori come pure da ogni altro organismo o da ogni altra persona interessata;
- d) promuovere gli scambi di vedute, di informazioni e di esperienze a livello nazionale o nel quadro di una industria o di una branca di attività economica.

8. Andrebbe instaurata una stretta cooperazione tra le autorità pubbliche e le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, ed ogni altro organismo interessato, per la formulazione e l'applicazione della politica di cui all'articolo 4 della Convenzione.

9. L'esame di cui all'articolo 7 della Convenzione dovrebbe portare in particolare sulla situazione dei lavoratori più vulnerabili, ad esempio i disabili.

IV. AZIONE A LIVELLO DELL'IMPRESA

10. Tenuto conto della diversità delle branche di attività economica e dei tipi di lavoro, si potrebbe includere fra gli obblighi dei datori di lavoro per raggiungere l'obiettivo fissato all'articolo 16 della Convenzione:

- a) fornire luoghi di lavoro, macchinari ed attrezzature, ed utilizzare metodi di lavoro che, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile, non presentino pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- b) dare istruzioni ed assicurare la formazione indispensabile, tenuto conto delle funzioni e delle capacità dei lavoratori in ogni categoria;
- c) assicurare un controllo sufficiente circa i lavori effettuati, il modo di lavorare e le misure di salute e di sicurezza applicate sul lavoro;
- d) prendere misure di organizzazione relative alla sicurezza, alla salute dei lavoratori e all'ambiente di lavoro, in funzione della dimensione dell'impresa e della natura delle attività;
- e) fornire, senza spesa per il lavoratore, gli indumenti di protezione ed i dispositivi di protezione individuali adeguati che sono ragionevolmente necessari qualora non sia possibile prevenire o controllare diversamente i rischi;
- f) assicurarsi che l'organizzazione del lavoro, in particolare le ore lavorative e la pianificazione delle pause, non pregiudichi la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- g) prendere ogni misura ragionevole e praticamente realizzabile per eliminare una esagerata stanchezza fisica o mentale;
- h) intraprendere studi e ricerche o informarsi altrimenti sull'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche indispensabili a conformarsi alle disposizioni dei commi qui sopra.

11. Qualora diverse imprese svolgano simultaneamente attività sullo stesso luogo di lavoro, esse dovrebbero collaborare per applicare le disposizioni relative alla sicurezza, alla salute dei lavoratori e all'ambiente di lavoro, senza pregiudizio della responsabilità di ogni impresa circa la salute e la sicurezza dei propri dipendenti. Nei casi adeguati, la o le autorità competenti dovrebbero stabilire le modalità generali di una tale collaborazione.

12. (1) Se adeguato e necessario, le misure prese per favorire la cooperazione di cui all'articolo 20 della Convenzione dovrebbero includere l'istituzione, conformemente alla prassi nazionale, di delegati dei lavoratori alla sicurezza, di comitati operai di salute e di sicurezza e/o di comitati congiunti di salute e di sicurezza; nei comitati congiunti di salute e di sicurezza, i lavoratori dovrebbero avere una rappresentanza almeno pari a quella dei datori di lavoro.

(2) I delegati dei lavoratori alla sicurezza ed i comitati operai o quelli congiunti di salute e di sicurezza o, a seconda dei casi, altri rappresentanti dei lavoratori dovrebbero:

- a) ricevere una informazione sufficiente sulle questioni di salute e di sicurezza, avere la possibilità di esaminare i fattori che influiscono sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori ed essere incoraggiati a proporre misure in questo ambito;
- b) essere consultati qualora vengano previste nuove misure importanti di salute e di sicurezza, prima dell'applicazione di queste misure, e cercare di ottenere l'adesione dei lavoratori alle misure in questione;
- c) essere consultati su ogni cambiamento previsto circa i procedimenti lavorativi, il contenuto del lavoro o l'organizzazione del lavoro che possano avere ripercussioni sulla sicurezza o sulla salute dei lavoratori;

- d) essere protetti contro il licenziamento ed altre misure sfavorevoli qualora esercitino le proprie funzioni nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro in quanto rappresentanti dei lavoratori o membri dei comitati di salute e di sicurezza;
- e) essere in grado di contribuire al processo decisionale, a livello dell'impresa, circa le questioni di sicurezza e di salute;
- f) avere accesso alla totalità dei luoghi di lavoro e poter comunicare con i lavoratori sulle questioni di salute e di sicurezza durante l'orario lavorativo e sui luoghi di lavoro;
- g) avere la libertà di contattare gli ispettori del lavoro;
- h) essere in grado di contribuire ai negoziati nell'impresa sulle questioni relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;
- i) disporre di un tempo remunerato ragionevole per esercitare le proprie funzioni relative alla sicurezza ed alla salute e per ricevere una formazione in relazione a queste funzioni;
- j) ricorrere a specialisti per ricevere consigli su particolari problemi di salute e di sicurezza.

13. Qualora lo richiedano le attività dell'impresa e lo renda praticamente realizzabile la dimensione dell'impresa, occorrerebbe prevedere:

- a) la disponibilità di un servizio di medicina del lavoro e di un servizio di sicurezza; questi servizi possono essere previsti per una sola impresa, comuni a più imprese, o essere garantiti da un organismo esterno;
- b) il ricorso a specialisti per avere consigli su particolari problemi di salute e di sicurezza o per il controllo dell'applicazione delle misure prese per risolvere questi problemi.

14. Nel caso in cui lo giustifichi la natura delle loro attività, i datori di lavoro dovrebbero essere tenuti a formulare per iscritto la politica e le disposizioni adottate nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro, come pure le diverse responsabilità esercitate in virtù di queste disposizioni; queste informazioni andrebbero portate a conoscenza dei lavoratori in un linguaggio o con mezzi facilmente comprensibili.

15. (1) I datori di lavoro dovrebbero essere tenuti a controllare regolarmente l'applicazione delle norme di salute e di sicurezza pertinenti, ad esempio attraverso il monitoraggio delle condizioni ambientali, e di procedere di tanto in tanto ad esami critici sistematici della situazione in questo ambito.

(2) I datori di lavoro dovrebbero essere tenuti a registrare i dati relativi alla sicurezza, alla salute dei lavoratori e all'ambiente di lavoro considerati indispensabili dalla o dalle autorità competenti. Questi dati potrebbero includere: i dati su tutti gli incidenti sul lavoro e su tutti i casi di danno alla salute sopraggiunti nel corso del lavoro o in rapporto con il lavoro e che siano stati oggetto di dichiarazione; le autorizzazioni e le deroghe relative alla legislazione o ai requisiti di salute e di sicurezza come pure le eventuali condizioni poste a queste autorizzazioni o a queste deroghe; i certificati relativi al controllo della salute dei lavoratori nell'impresa; i dati sull'esposizione a determinate sostanze e agenti.

16. Le disposizioni prese ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione dovrebbero mirare ad assicurare che i lavoratori:

- a) prendano ragionevolmente cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone che potrebbero subire le conseguenze delle loro azioni o delle loro omissioni sul lavoro;
- b) adempiano le istruzioni date per assicurare la loro salute e la loro sicurezza e quelle delle altre persone, come pure le procedure di salute e di sicurezza;

- c) utilizzino correttamente le attrezzature di sicurezza ed i dispositivi di protezione, e non li rendano inoperanti;
- d) segnalino immediatamente al superiore gerarchico diretto ogni situazione che essi abbiano ragione di considerare come rappresentante un rischio e che non siano in grado di correggere loro stessi;
- e) segnalino ogni incidente o ogni danno alla salute sopraggiunto nel corso del lavoro o in rapporto al lavoro.

17. Non andrebbe presa alcuna misura sfavorevole nei confronti di un lavoratore che, in buona fede, abbia denunciato quello che considerava una infrazione alle disposizioni regolamentari o una carenza grave nelle misure prese dal datore di lavoro nell'ambito della sicurezza, della salute dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro.

V. COLLEGAMENTO CON LE CONVENZIONI E CON LE RACCOMANDAZIONI INTERNAZIONALI DEL LAVORO ESISTENTI

18. La presente Raccomandazione non comporta la revisione di alcuna convenzione o raccomandazione internazionale del lavoro esistente.

19. (1) Nell'elaborazione e nell'applicazione della politica di cui all'articolo 4 della Convenzione, gli Stati Membri, senza pregiudicare gli obblighi assunti nei confronti delle convenzioni che essi abbiano ratificato, dovrebbero fare riferimento alle convenzioni ed alle raccomandazioni internazionali del lavoro elencate nell'allegato.

(2) L'allegato in questione potrà essere modificato dalla Conferenza Internazionale del Lavoro, con una decisione presa a maggioranza dei due terzi, in occasione dell'adozione o della futura revisione di ogni convenzione o di ogni raccomandazione relativa alla salute, alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI STRUMENTI RELATIVI ALLA SALUTE, ALLA SICUREZZA ED ALL'AMBIENTE DI LAVORO ADOTTATI A PARTIRE DAL 1919 DALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE DEL LAVORO

Anno	Convenzioni	Raccomandazioni
1921	13. Biacca (vernici)	
1929	27. Indicazione del peso sui colli trasportati per nave	
1937	62. Norme di sicurezza (costruzioni)	53. Norme di sicurezza (costruzioni)
1946	73. Esame medico dei marittimi	
	77. Esame medico degli adolescenti (industria)	79. Esame medico degli adolescenti (industria)
	78. Esame medico degli adolescenti (lavori non industriali)	
1947	81. Ispezione del lavoro	81. Ispezione del lavoro 82. Ispezione del lavoro (miniere e trasporti)
1949	92. Alloggi degli equipaggi (riveduta)	
1953		97. Protezione della salute dei lavoratori
1958		105. Farmacie di bordo 106. Consultazioni mediche in mare
1959	113. Esame medico dei pescatori	112. Servizi di medicina del lavoro
1960	115. Protezione contro le radiazioni	114. Protezione contro le radiazioni
1963	119. Protezione delle macchine	118. Protezione delle macchine
1964	121. Igiene (commercio e uffici)	121. Igiene (commercio e uffici)
	121. Prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e di malattie professionali	121. Prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e di malattie professionali
1965	124. Esame medico degli adolescenti (lavori sotterranei)	
1967	127. Peso massimo	128. Peso massimo
1969	129. Ispezione del lavoro (agricoltura)	133. Ispezione del lavoro (agricoltura)
1970	133. Alloggio degli equipaggi (disposizioni complementari)	140. Alloggio degli equipaggi (climatizzazione)
		141. Alloggio degli equipaggi (lotta contro il rumore)
	134. Prevenzione degli infortuni (marittimi)	142. Prevenzione degli infortuni (marittimi)
1971	136. Benzene	144. Benzene
1974	139. Cancro professionale	147. Cancro professionale
1977	148. Ambiente di lavoro (inquinamento dell'aria, rumori e vibrazioni)	156. Ambiente di lavoro (inquinamento dell'aria, rumori e vibrazioni)
1979	152. Salute e sicurezza nelle operazioni portuali	160. Salute e sicurezza nelle operazioni portuali